



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro,

letti gli atti della causa iscritta al n. 7115/2017 R.G., trattata all'udienza odierna nelle forme di cui all'art. 221 co. 4 D.L. 34/2020, conv. con mod. dalla l. 77/2020, ha emesso il seguente provvedimento;

ritenuto che nella fattispecie in esame ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e che, pertanto, il giudizio deve svolgersi nel contraddittorio dei docenti inseriti nelle graduatorie per la mobilità 2016/2017 per cui è causa;

vista la richiesta di parte ricorrente di essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami, avanzata già in sede di ricorso introduttivo;

ritenuti insussistenti i presupposti per autorizzare la notificazione *ex* art. 151 c.p.c.;

ritenuto, infatti, che nel caso di specie la notificazione debba essere eseguita per pubblici proclami, stante il rilevante numero dei destinatari e stante altresì la difficoltà di indentificarli tutti;

vista l'istanza depositata con le note di trattazione scritta dell'8.1.2021 con la quale parte ricorrente ha reiterato la richiesta di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;

ritenuto che in merito alla superiore richiesta vanno trasmessi gli atti al Presidente della Sezione Lavoro per quanto di competenza;

P.Q.M.

Rimette gli atti al Presidente della Sezione Lavoro per le determinazioni di competenza viste le richieste delle parti.

Fissa sin da ora l'**udienza del 20.10.2021, ore 10:15**, per il prosieguo della trattazione.

Catania, 13/01/2021

Il giudice
Federica Porcelli

